

LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 29-03-1984
REGIONE CAMPANIA
<< Integrazione alla legge regionale 9 agosto
1974, n. 39 concernente l' Istituzione dell' Ente
regionale per lo sviluppo e la valorizzazione dell'
artigianato >>.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA
N. 23
del 12 aprile 1984

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.

Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

L' articolo 23 della legge regionale 9 agosto 1974, n. 39 è così integrato:

- il personale di cui al precedente comma è equiparato ai fini giuridici ed economici al personale di ruolo della Giunta regionale della Campania.

Ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, il personale è iscritto a norma della presente legge alle competenti gestioni per le assicurazioni sociali obbligatorie contro le malattie, all' Istituto Nazionale per l' assistenza ai dipendenti degli Enti Locali (INADEL) e alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli Enti Locali(CPDEL)

ARTICOLO 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 - 2° comma - della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 29 marzo 1984